

Allegato C) alla Raccolta n.16724

STATUTO FONDAZIONE IDIS – CITTA' DELLA SCIENZA
(Istituto per la diffusione e la valorizzazione della cultura scientifica)



ARTICOLO 1
COSTITUZIONE

È istituita la “Fondazione IDIS – Città della Scienza (Istituto per la diffusione e la valorizzazione della cultura scientifica)”.

La “Fondazione IDIS – Città della Scienza” è Ente con personalità giuridica di diritto privato legalmente riconosciuto ed opera come organismo di ricerca.

ARTICOLO 2
SEDE E SCOPO

La Fondazione ha sede in Napoli alla via Coroglio, 104 e 57. Essa esplica i suoi fini statutari nell’ambito della Regione Campania.

ARTICOLO 3
OGGETTO

La Fondazione, con la tassativa esclusione di qualsiasi finalità di lucro, ha come oggetto la promozione e la diffusione della cultura scientifica, tecnica, umanistica ed artistica, della conoscenza dell’economia, dei problemi sociali e del tempo libero, attraverso attività di studio, ricerca, dibattito, didattica, formazione e creazione d’impresa. Inoltre soggetto attivo nel campo della cooperazione allo sviluppo e dell’internazionalizzazione delle imprese.

Anche per conto della Regione Campania, la Fondazione:

- a) promuove iniziative di interesse sociale nei campi della cultura scientifica, tecnologica, umanistica, artistica, dell’economia e del tempo libero;
- b) promuove, realizza e gestisce i “Parchi della Scienza” e “Città della Scienza”, intesi come luogo di incontro fra i grandi raggiungimenti conoscitivi e la loro possibile utilizzazione produttiva, economica e sociale;
- d) promuove iniziative che favoriscano il pieno rapporto tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione (P.A.) anche attraverso la realizzazione di servizi innovativi per la stessa P.A.;
- e) promuove e costituisce strutture di servizi per le PP.AA. nonché per associazioni, enti ed organizzazioni che perseguano finalità coerenti con quelle della Fondazione;
- f) promuove la piena valorizzazione del patrimonio culturale e delle risorse di conoscenza della società, anche attraverso attività di formazione e di stimolazione e incubazione di nuove imprese;
- g) svolge attività di ricerca; stimola l’attività di sperimentazione nel campo scientifico, culturale, artistico e sociale, utili allo sviluppo armonico del territorio e dei settori produttivi rispettosi della conservazione dell’ambiente, del patrimonio artistico e culturale esistente, dei bisogni collettivi, dei diritti umani; svolge, altresì, attività di disseminazione dei risultati della ricerca sul territorio;
- h) assume la gestione di servizi culturali, congressuali e per il tempo libero, nonché in generale di servizi pubblici locali nei campi di interesse e di attività della Fondazione;
- i) promuove le iniziative che favoriscano la partecipazione del mondo finanziario e bancario al mondo della ricerca e della divulgazione scientifica, tecnologica e dei saperi;
- j) attribuisce borse di studio a giovani meritevoli per stimolarne lo studio e la progettazione sulle tematiche coerenti con i propri fini statutari;
- k) promuove, progetta e gestisce attività di informazione, orientamento e formazione professionale, manageriale, specialistica e continua nonché azioni di ricerca e sperimentazione in detti ambiti;
- l) progetta e realizza attività di formazione e aggiornamento per il personale docente e non docente della scuola, anche attraverso l’uso di nuove tecnologie formative;
- m) promuove e stimola l’uso del metodo scientifico e dei saperi al fine di elevare il livello di qualità della vita e la qualità dei servizi pubblici;
- n) stimola l’applicazione dell’innovazione tecnologica coerente con lo sviluppo sostenibile;

- o) progetta, organizza e svolge attività di formazione, aggiornamento e orientamento all'istruzione e al lavoro;
- p) promuove la valorizzazione della cultura della cooperazione in ambito internazionale, con particolare attenzione alle collaborazioni scientifiche e culturali fra l'Europa e i Paesi dell'area mediterranea;
- q) promuove l'attività di cooperazione internazionale e di assistenza ai migranti in ambito regionale, nazionale ed internazionale;
- r) promuove la creazione e sviluppo di nuova imprenditorialità, processi di innovazione e di internazionalizzazione delle PMI, anche attraverso la gestione di BIC, di Incubatori ed Incubatori d'Imprese certificati;
- s) promuove e realizza azioni volte a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- t) realizza ricerche e studi sulle tematiche economiche, sociali, culturali, organizzative e tecnologiche connesse allo sviluppo professionale e delle competenze;
- u) nei limiti statutari e al fine di dare rilievo a finalità definite nell'ambito della Regione Campania, promuove e gestisce progetti ed iniziative per la cooperazione internazionale in campo scientifico, culturale, ambientale, dello sviluppo economico e delle risorse umane;
- v) svolge attività di consulenza, assistenza tecnica, informazione e promozione per la Regione Campania e, per suo conto, ad altri enti, nelle materie rientranti nel proprio oggetto statutario.

Nell'ambito dei campi suindicati ed ai fini predetti, ribadendo la tassativa esclusione di ogni fine di lucro, la Fondazione si propone di realizzare nella pratica, con criteri di efficienza ed efficacia, esperienze, iniziative ed attività direttamente connesse a quella istituzionale, anche di carattere industriale e commerciale, che consentano di raggiungere tendenzialmente la piena autosufficienza del proprio bilancio.

A titolo esemplificativo e non tassativo, la Fondazione svolge le seguenti attività istituzionali:

ATTIVITA' DI ISTRUZIONE:

- svolgimento di attività museali;
- programmazione e produzione di mostre, conferenze, convegni e seminari;
- collaborazione con gli enti preposti alle comunicazioni radiotelevisive.

ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELL'ARTE, DELLA SCIENZA, DELLA RICERCA E DELLA SPERIMENTAZIONE:

- programmazione di mostre, proiezione di film, documentari, video, spettacoli teatrali e musicali, per la diffusione della scienza e dell'arte;
 - incontri e manifestazioni in occasione di ricorrenze o altro;
- #### **ATTIVITA' DI FORMAZIONE:**
- corsi di preparazione e corsi di perfezionamento, in particolar modo nelle discipline scientifiche, tecnologiche e sociali;
 - corsi di formazione; costituzione di comitati o gruppi di studi e ricerca.


A supporto delle predette attività istituzionali ed in maniera ad esse direttamente connesse ed accessorie, la Fondazione potrà inoltre svolgere le seguenti attività:

ATTIVITA' EDITORIALE:

- pubblicazione di riviste e bollettini;
- pubblicazione di atti di convegni di seminari e di cataloghi;
- stampa e pubblicazione di materiale scientifico, tecnologico, culturale ed artistico sia su supporto cartaceo che multimediale.

ATTIVITA' DI SERVIZI ALLE IMPRESE ED AGLI ENTI PUBBLICI:

- creazione di impresa;
- organizzazione aziendale;
- apporti di innovazione tecnologica;
- assistenza per istruttoria ed erogazione di finanziamenti e contributi da parte di enti pubblici e privati nazionali ed internazionali.



ALTRE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI E COMMERCIALI IN GESTIONE SEPARATA:

- produzione e vendita di materiale didattico, informativo, di sperimentazione, nei campi suindicati (libri, giochi, giocattoli scientifici e gadget);
- gestione di luoghi fissi di incontro culturale e sociale e dei relativi servizi di ristoro e di accoglienza;
- gestione di servizi in ambito museale (bookshop, ristorazione, parcheggi, etc);
- promozione dell'iniziativa economica strumentale al raggiungimento dei fini statutari, anche attraverso la partecipazione ad altre persone giuridiche.

La Fondazione potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed accessoria a quella istituzionale, in particolare di tipo scientifico, culturale e ricreativo comunque conseguente ed aderente ai propri scopi.

La Fondazione utilizzerà tutti i proventi delle sue attività esclusivamente per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

ARTICOLO 4 PATRIMONIO NETTO

Il Patrimonio netto è articolato in Patrimonio Vincolato e Capitale di Funzionamento.

4.1 - Il patrimonio vincolato.

Il patrimonio vincolato della Fondazione è costituito:

- a) dalle somme di denaro conferite con tale destinazione dai "Fondatori" e dalla Regione Campania (Fondatore Istituzionale) mediante atti di dotazione e/o contribuzione alla Fondazione;
- b) dalla dotazione di adesione dei membri istituzionali di importo non inferiore ad euro 100.000,00;
- c) dalla dotazione di adesione alla Fondazione dei soci non istituzionali da determinarsi, nella misura minima, con delibera del Consiglio Generale;
- d) dalle donazioni, dai legati, dai contributi istituzionali e da ogni altra forma di liberalità che vengano espressamente destinate al patrimonio vincolato della Fondazione salve le autorizzazioni di legge;
- e) dai beni immobili con tale vincolo di destinazione;
- f) dagli avanzi di gestione eventualmente destinati, con apposita delibera del Consiglio Generale, ad incremento del patrimonio vincolato.

4.2 - Il capitale di funzionamento.

Il capitale di funzionamento è costituito da:

- a) contributi istituzionali non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio vincolato della Fondazione;
- b) contributi in conto capitale, in conto impianti e in conto esercizio, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio vincolato della Fondazione;
- c) donazioni, legati ed ogni altra forma di liberalità non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio vincolato della Fondazione;
- d) contributi deliberati dal Consiglio Generale a carico dei soci aderenti istituzionali e non istituzionali;
- e) eventuali avanzi di gestione non destinati ad incremento del patrimonio vincolato della Fondazione.

Tutte le somme costituenti il capitale di funzionamento possono essere usate per la copertura di eventuali disavanzi di gestione.

4.3 - Destinazione utili od avanzi di gestione

In ogni caso non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, comunque costituenti il patrimonio ed il capitale di funzionamento, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 5 SOCI DELLA FONDAZIONE

Sono soci della Fondazione: i soci Fondatori, il Fondatore Istituzionale ed i soci Aderenti.

Sono soci Fondatori coloro che risultano tali dall'atto costitutivo della Fondazione, ovvero dall'atto del rinnovamento del 18 febbraio 1991, per Notar dr. Enrico Santangelo, rep. 14190, raccolta n. 4279.

E' socio Fondatore Istituzionale la Regione Campania, avendo favorito la nascita e la crescita dell'Ente,

mediante significativi - e costanti - atti di dotazione e contribuzione. Soci aderenti istituzionali sono gli Enti Pubblici. Soci aderenti non istituzionali sono gli attuali componenti dell'assemblea persone fisiche e/o giuridiche, diverse dagli enti pubblici, nonché coloro che vi saranno ammessi successivamente.

Con delibera adottata dal Consiglio Generale possono aderire alla Fondazione:

- 1) le persone fisiche o giuridiche di particolare prestigio o che abbiano acquisiti meriti nei confronti della Fondazione, purché non versino in situazioni di incompatibilità;
- 2) le altre istituzioni pubbliche i cui obiettivi statutari siano comuni o complementari a quelli della Fondazione;
- 3) le persone fisiche o giuridiche che apportino un contributo di adesione commisurato al patrimonio vincolato della Fondazione.

La qualità di socio non è trasmissibile e cessa:

- per morte od estinzione dell'ente aderente;
- per recesso ai sensi dell'art. 24 comma II, c.c.;
- per esclusione ai sensi dell'art. 24 comma III, c.c.

I soci contribuiscono alla vita dell'Ente nelle forme definite dal Consiglio Generale. Salvo diversa disposizione del Consiglio Generale, i soci aderenti perdono predetto status qualora omettano di corrispondere il contributo deliberato in fase di adesione. I soci che abbiano receduto, che siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fondazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione stessa.

ARTICOLO 6 ORGANI

Sono Organi della Fondazione:

- 1) Consiglio Generale;
- 2) Consiglio di Amministrazione;
- 3) Presidente e Vice Presidente della Fondazione;
- 4) Comitato Scientifico;
- 5) Collegio Sindacale.

Le attività e le decisioni del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico sono fatte constare da un processo verbale. Tali Organi collegiali sono assistiti, per lo svolgimento delle sedute, da un segretario verbalizzante, dipendente della Fondazione, a tanto deputato dall'amministrazione.

Il Presidente, in considerazione della complessità degli argomenti da trattare, potrà disporre la registrazione audio delle sedute informandone i partecipanti. Il verbale in tal caso costituirà la sintesi delle attività e delle decisioni assunte.

La registrazione audio ed il verbale saranno conservati nelle forme prescritte dalla legge.

ARTICOLO 7 CONSIGLIO GENERALE


Il Consiglio Generale è composto da tutti i soggetti di cui al precedente art. 5, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 bis. L'appartenenza alla Fondazione ha carattere libero e volontario ma impegna i soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Esso è presieduto dal Presidente della Fondazione ed, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Generale si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per esaminare ed approvare il bilancio consuntivo della Fondazione.

In caso di necessità il bilancio potrà essere approvato entro il 30 giugno o nel termine più lungo concesso dalla Regione Campania.

Il Consiglio Generale viene convocato presso la sede della Fondazione dal Presidente.



La convocazione avviene mediante comunicazione diretta agli aventi diritto spedita a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo PEC (posta elettronica certificata), almeno otto giorni solari prima della riunione; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni solari, purché la comunicazione sia effettuata a mezzo PEC o telegramma, preceduti da un messaggio sms o WhatsApp di preavviso; la comunicazione, oltre l'ordine del giorno, dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione. La convocazione del Consiglio Generale per la nomina del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico e del Collegio Sindacale avviene, nelle predette forme, almeno 15 giorni solari prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 7 giorni solari, purché la comunicazione sia effettuata a mezzo PEC o telegramma, preceduti da un messaggio sms o WhatsApp di preavviso. Al Consiglio Generale partecipano, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale ed il Coordinatore Scientifico e ogni altro soggetto della cui presenza il Presidente ravvisi l'opportunità con riguardo agli argomenti da trattare.

Il sistema di voto (*sistema misto*) del Consiglio Generale – su base 100 - tiene conto sia dell'apporto economico del singolo socio (sistema proporzionale) che del numero dei soci (sistema pro-capite).

Sistema proporzionale

Il 50% dei voti è attribuito a tutti i soci in proporzione del valore dell'apporto economico medio offerto alla Fondazione dal singolo socio (apporto economico imputato al capitale di funzionamento), calcolato con riguardo al triennio precedente all'anno di riferimento (corrente), nel rispetto del seguente algoritmo: [peso del voto di ogni socio = (50/apporto economico medio totale nel triennio precedente) X apporto medio del socio di riferimento nel triennio precedente].

Concorre alla determinazione dell'apporto economico ogni impegno giuridicamente vincolante ancorché non ancora liquidato.

Sistema pro-capite

Il rimanente 50% dei voti compete a tutti i soci in pari misura, indipendentemente dalla percentuale (peso) conseguita con il sistema proporzionale.

Il voto finale è dato dalla somma, espressa in termini percentuali, dei voti espressi e/o conseguiti con il sistema proporzionale con quelli espressi con il sistema pro-capite.

I verbali delle riunioni del Consiglio Generale si perfezionano con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario Verbalizzante. Il Segretario verbalizzante, entro tre giorni dal perfezionamento dei verbali, dovrà trasmetterli in formato pdf a tutti i membri del Consiglio.

ARTICOLO 8

POTERI DEL CONSIGLIO GENERALE

Al Consiglio Generale spettano i seguenti poteri:

- 1) discussione ed approvazione dei piani poliennali di indirizzo;
- 2) discussione ed approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
- 3) modifiche statutarie;
- 4) discussione ed approvazione delle proposte del Comitato Scientifico;
- 5) nomina e revoca del Presidente, sentita la Regione Campania;
- 6) nomina e revoca del Vice Presidente;
- 7) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 8) nomina e revoca dei componenti del Comitato Scientifico;
- 9) nomina dei componenti del Collegio Sindacale scelti esclusivamente tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili, determinando il compenso dei membri effettivi del Collegio stesso;
- 10) nomina di altri soci ed esclusione di quelli in carica;
- 11) definizione del contributo annuale che i soci aderenti saranno tenuti a corrispondere.

Il Consiglio Generale, in prima convocazione, è regolarmente costituito quando è rappresentato dai soci in possesso di almeno la metà dell'apporto economico medio, imputato al capitale di funzionamento, calcolato

con riguardo al triennio precedente all'anno di riferimento (corrente), e delibera, con il sistema misto di voto di cui all'art. 7, a maggioranza.

In seconda convocazione, il Consiglio Generale è regolarmente costituito quando è rappresentato dai soci in possesso di almeno un terzo (1/3) dell'apporto economico medio, imputato al capitale di funzionamento, calcolato con riguardo al triennio precedente all'anno di riferimento (corrente), e delibera, con il sistema misto di voto di cui all'art. 7, a maggioranza.

Sulle modifiche di Statuto, sulla revoca del Presidente e sull'accettazione di nuovi soci aderenti, Il Consiglio Generale è regolarmente costituito quando è rappresentato dai soci in possesso di almeno i 2/3 (due terzi) dell'apporto economico medio, imputato al capitale di funzionamento, calcolato, con riguardo al triennio precedente all'anno di riferimento (corrente), e delibera, con il sistema misto di voto di cui all'art. 7, a maggioranza.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto, anche a mezzo email.

ARTICOLO 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, di cui uno con le Funzioni di Presidente, ed un altro con le funzioni di Vice Presidente, tutti eletti, anche fra non Soci, dal Consiglio Generale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione.

Il Vice Presidente viene eletto su indicazione del neo Presidente della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data del Consiglio Generale convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora taluno di essi venga meno per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione provvederà a completarsi per cooptazione. I sostituti restano in carica fino alla successiva riunione del Consiglio Generale.

ARTICOLO 10

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Al Consiglio di Amministrazione (CdA) spettano i seguenti poteri:

- 1) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre al Consiglio Generale;
- 2) costituire società commerciali, previa autorizzazione della Regione Campania;
- 3) alienare, previa autorizzazione della Regione Campania, immobili o altri cespiti del patrimonio della Fondazione, sempreché non vincolati ai sensi dell'art. 4;
- 4) proporre al Consiglio Generale l'eventuale destinazione degli avanzi di gestione, risultanti dal rendiconto annuale, ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- 5) istituire uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero;
- 6) nomina il Direttore Generale;
- 7) determina il compenso del Direttore Generale;
- 8) assegnare le deleghe, non statutarie, al Presidente ed al Direttore Generale.
- 9) adotta il Piano Triennale delle attività e i suoi aggiornamenti annuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18-bis del presente Statuto.

Al Consiglio di Amministrazione spettano l'amministrazione e la gestione della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori ed institori.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in parte i suoi poteri al Presidente purché questi siano conferibili per legge. Per motivi di somma urgenza, il Presidente, nell'ambito delle proprie deleghe, potrà adottare decisioni proprie del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole al Consiglio di Amministrazione stesso, per la necessaria ratifica, entro 15 giorni dal compimento dell'atto, sempreché gli atti non si siano già consolidati.

Il Consiglio può esprimere il proprio parere vincolante su ogni altro oggetto sottoposto alla sua attenzione dal Presidente.



Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente ovvero, nei casi di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione ogni volta che il Presidente ovvero, nei casi previsti dalla legge, il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri in carica.

La convocazione è fatta dal Presidente ovvero, nei casi previsti dalla legge, dal Vice Presidente, mediante lettera raccomandata a/r, fax o PEC, di invito a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di particolare urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato almeno un giorno prima a mezzo PEC o telegramma preceduti da un messaggio sms o WhatsApp di preavviso.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.

Il Presidente può consentire, in via del tutto eccezionale, la partecipazione alla riunione ed alle deliberazioni di uno o più Amministratori mediante idoneo collegamento telefonico o video telefonico, purché il Presidente stesso ed il Segretario Verbalizzante siano nello stesso luogo e a ciascuno dei partecipanti sia permesso di individuare gli altri, intervenendo in tempo reale nella discussione, e sia loro consentito di visionare o ricevere documentazione riguardante la riunione e poter trasmettere.

Il Consiglio di Amministrazione definisce i poteri gestionali del Direttore Generale e ne verifica l'operato.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Coordinatore Scientifico.

ARTICOLO 11 PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione viene eletto dal Consiglio Generale su designazione della Regione Campania. Resta in carica per tre esercizi, ovvero sino alla data del Consiglio Generale convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della sua carica. E' rieleggibile.

Il Presidente della Fondazione:

1. convoca e presiede il Consiglio Generale ed il Consiglio di Amministrazione;
2. ha la legale rappresentanza dell'Ente, anche in giudizio;
3. cura le relazioni istituzionali ed esterne della Fondazione, con l'obiettivo di garantire il raccordo tra le attività della Fondazione e gli indirizzi strategici e le priorità operative definite dalla Regione Campania;
4. cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione;
5. approva la pianta organica dell'Ente ed i regolamenti interni. E' responsabile delle politiche del personale;
6. può delegare - in parte - i suoi poteri ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale o ai responsabili di altre strutture in organico alla Fondazione;
7. può attribuire i poteri di rappresentanza esterna al Direttore Generale, nei limiti delle deleghe conferite.

ARTICOLO 12 IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente, salvo revoca, resta in carica per tre esercizi, e scade alla data del Consiglio Generale convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica. E' rieleggibile. Sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento, ed in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.

Il Vice Presidente può ricevere deleghe dal Presidente.

ARTICOLO 13 COMITATO SCIENTIFICO

Nello spirito che ha sempre guidato la Fondazione, il Comitato Scientifico è l'organo di riferimento istituzionale, culturale e scientifico della stessa. È deputato a formulare proposte sulla programmazione della

Fondazione, a proporre l'ingresso di nuovi soci e comunque ad esprimere parere obbligatorio ma non vincolante sull'ingresso di nuovi soci e ad assumere iniziative per l'attuazione dei fini statuari da sottoporre al Consiglio Generale. E', altresì, competente ad esprimere pareri nelle materie portate alla sua attenzione dal Consiglio Generale, dal Presidente o da un membro dello stesso comitato.

I membri sono nominati dal Consiglio Generale e scelti tra quanti vengono designati dal Comitato di Coordinamento Regionale delle Università Campane (CUR, dal CNR e dal Presidente della Fondazione e dai Soci. Il Comitato nomina al suo interno il Coordinatore Scientifico attribuendone le relative deleghe. I membri del Comitato sono individuati tra docenti universitari, ovvero tra persone di riconosciuta esperienza professionale nelle materie che rientrano nell'oggetto statutario della Fondazione. Restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Per la loro opera, hanno diritto al solo rimborso spese, se documentate.

In caso di dimissioni e/o cessazione per qualsivoglia causa dall'incarico di un componente, il Comitato provvederà a completarsi per cooptazione. I sostituti resteranno in carica fino al successivo Consiglio Generale convocato per la sostituzione del membro del Comitato. Il nuovo membro resterà in carica sino alla scadenza del mandato di quello sostituito.

Il Comitato si riunisce, su convocazione del Coordinatore Scientifico, almeno due volte all'anno, presso la sede della Fondazione o presso altro luogo indicato dal Coordinatore, per esprimere il proprio parere sugli strumenti di programmazione delle attività scientifiche e divulgative della Fondazione nonché su ogni altro atto previsto dallo Statuto.

Il Comitato è convocato con avviso scritto, anche a mezzo fax, pec, almeno cinque giorni prima della data stabilita della riunione. Nei casi d'urgenza, l'avviso di convocazione potrà pervenire ai componenti il giorno prima della data stabilita per la riunione a mezzo PEC o telegramma, preceduti da un messaggio sms o WhatsApp di preavviso. Sono comunque valide le sedute totalitarie del Comitato.

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione, il Direttore Generale e il Presidente Onorario.

ARTICOLO 14

IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati, esclusivamente, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, dal Consiglio Generale.

Uno dei Sindaci effettivi è nominato su designazione della Regione Campania ed un altro su designazione del Ministero dell'Università e della Ricerca, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18-bis del presente Statuto.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data di convocazione del Consiglio Generale per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.

La carica di Presidente del Collegio spetta al Sindaco nominato su designazione della Regione Campania. Sono cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di Sindaco quelle previste dagli artt. 2382 e 2399 c.c.

Il Collegio Sindacale accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; effettua verifiche di cassa; provvede al riscontro della gestione finanziaria; esprime, mediante apposite relazioni, il suo parere sui bilanci consuntivi.


Al Collegio Sindacale sono attribuite sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti C.c., che quelle previste dall'art. 2409 bis c.c..

Il Presidente, fermo restando che le funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti c.c., e quelle previste dall'art. 2409 bis c.c. sono svolte dal Collegio Sindacale, può attribuire ad una società di Revisione il compito di produrre una relazione annuale contenente il giudizio sul bilancio d'esercizio e le relazioni sulle situazioni contabili periodiche, documenti che si affiancheranno a quelli previsti, per legge e/o per statuto nelle competenze del Collegio Sindacale.

I membri del Collegio Sindacale assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle riunioni del Consiglio Generale, e verificano la documentazione per la rendicontazione delle spese fornite a valere su ogni contributo o finanziamento concesso dal MUR e, qualora richiesto, rilasciano la prevista attestazione di rendicontazione.

ARTICOLO 15

DIRETTORE GENERALE



In funzione del tipo di modello organizzativo prescelto, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare il Direttore Generale (D.G.) della Fondazione. Resta in carica per tre anni. Può essere rinominato una sola volta

Il Direttore Generale è responsabile del buon andamento dell'amministrazione nell'ambito delle direttive impartite dal Presidente e degli indirizzi formulati dal Comitato Scientifico per quanto di sua competenza.

Il Direttore Generale istruisce i bilanci preventivi, consuntivi ed ogni atto di programmazione della Fondazione ad eccezione di quelli demandati al Coordinatore Scientifico. Ha competenze residuali, spettandogli ogni potere non espressamente attribuito dallo Statuto, o dalla legge, ad altro Organo.

Coadiuva il Presidente nell'attuazione delle direttive della Regione Campania e nell'esecuzione delle delibere del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, in coerenza con gli indirizzi formulati dal Comitato Scientifico.

ARTICOLO 16 COORDINATORE SCIENTIFICO

Il Coordinatore Scientifico è nominato dal Comitato Scientifico, tra i suoi stessi componenti. Resta in carica per tre anni ed il suo incarico è rinnovabile.

Il Coordinatore Scientifico istruisce per il Comitato le **linee strategiche e programmatiche** della ricerca, organizza l'attività, con particolare attenzione all'innovazione; istruisce i singoli progetti sulla base del budget assegnato dall'Amministrazione, in conformità degli indirizzi generali della Fondazione.

ARTICOLO 17 DURATA DELLA FONDAZIONE

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 18 RENDICONTO

La Fondazione redige annualmente un rendiconto, quale bilancio consuntivo, con le forme previste dagli artt. 2423 e seguenti del Codice civile.

Il percorso di riferimento del rendiconto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 18 BIS DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ART. 1, COMMA 3 BIS, DELLA LEGGE 28 MARZO 1991, N. 113

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione adotta il Piano Triennale delle attività, nell'ambito del quale un'apposita sezione individua le azioni programmate a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'art. 1, comma 3 bis, della Legge 28 marzo 1991, n. 113 (introdotto dall'art. 1, comma 302, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234), sulla base degli indirizzi eventualmente impartiti dal Ministero dell'università e della Ricerca (di seguito: "Ministero"). Limitatamente a detta sezione, il Piano è sottoposto all'approvazione del Ministero, il quale esercita, altresì, la vigilanza sull'attuazione delle relative attività.

2. Il Piano può essere aggiornato annualmente sulla base dei risultati conseguiti ovvero delle sopravvenienze rilevate, nel rispetto delle competenze di cui al comma 1.

3. La partecipazione del Ministero alle attività di programmazione, monitoraggio e controllo e di deliberazione relativa alla Fondazione è limitata a quanto previsto dal presente articolo nonché dall'art. 14. La competenza alla designazione di un componente del Collegio Sindacale può essere esercitata dal Ministero esclusivamente in costanza dello stanziamento dei contributi previsti dall'art. 1, comma 3 bis, della legge 28 marzo 1991, n. 113, come integrato dall'art. 1, comma 302, della Legge 30 dicembre 2021.

ARTICOLO 19 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In ogni caso di estinzione della Fondazione, tutte le risorse aziendali residue dopo l'esaurimento delle operazioni di liquidazione sono devolute alla Regione Campania la quale si adopererà per la loro valorizzazione.

ARTICOLO 20
REGOLAMENTI INTERNI

Per disciplinare l'organizzazione e definire le strutture operative necessarie all'esecuzione del presente Statuto, nonché le condizioni e modalità di erogazione delle provvidenze economiche, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni sul modello di quelli adottati dalla Regione Campania ed approvati dal Presidente.

Con appositi Regolamenti sarà individuato il numero massimo dei membri del Comitato Scientifico e le relative modalità di funzionamento.

ARTICOLO 21
RINVIO NORMATIVO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Qualora, entro quattro mesi dall'integrazione dell'efficacia del presente Statuto, non dovessero essere designati i membri del Comitato Scientifico dai sette Atenei e dal CNR, questo sarà nominato dal Consiglio Generale su designazione del Presidente della Fondazione.

Lo status di socio è incompatibile con l'assunzione e/o il mantenimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati e/o partecipati e/o finanziati dalla Fondazione.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano le disposizioni di legge ed in particolare le norme contenute nel codice civile e nelle relative norme di attuazione.

ART. 22
PRESIDENZA ONORARIA

Per l'impegno e la dedizione sin dalla sua istituzione, è conferita al Professore Giuseppe Vittorio Silvestrini la presidenza onoraria della Fondazione Idis-Città della Scienza, vita sua natural durante e senza altro adempimento da operarsi.

Firmato
RICCARDO VILLARI
PAOLO GUIDA Notaio Sigillo

La presente copia composta
di n° 32 fasciate è conforme
all'originale, regolarmente fir-
mato, e si rilascia oggi.

Napoli, 9 novembre 2022

